



Ordinanza n° 8/2025

STR. 6
Proposta n° 8/2025

OGGETTO: DIVIETI SOSTA AREE STAZIONE FS PER OCCUPAZIONI CANTIERI LINEA FERROVIARIA DAL 20/3 AL 10/9 2025.

· Considerato che la Ditta Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha presentato richiesta di occupazione aree di sosta nelle aree concesse al Comune per sosta veicoli nelle adiacenze della linea ferroviaria e della Stazione per installarvi depositi di cantiere necessari ai lavori di ristrutturazione delle infrastrutture ferroviarie;

· Preso atto che le aree da occupare sono:

- 1) gli stalli di sosta compresi tra l'archivio/magazzino comunale e la pensilina sosta veicoli a due ruote adiacente la sede dell' "Associazione Nazionale Alpini";
 - 2) gli stalli di sosta del piazzale adiacente via T. Grossi, nella parte sottostante la massicciata della linea ferroviaria - a partire dal sottopasso sino alla parte in cui gli stalli di sosta diventano paralleli al senso di marcia;
 - 3) n. 10 stalli adiacenti il marciapiede di Via T. Grossi a partire dall'imbocco del piazzale;
- il tutto dalle ore 07:00 del 20/3/25 alle ore 00:00 del 10/9/25;

· Ritenuto quindi necessario adottare un provvedimento che consenta l'occupazione delle aree sopra descritte a tutti i veicoli, eccetto quelli delle Imprese che dovranno svolgere i lavori per conto di RFI;

· Considerato che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale adottati al fine di consentire tali attività hanno carattere provvisorio e richiedono prevalentemente l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;

· Atteso che il compito di installare la prescritta idonea segnaletica e di mantenerla in efficienza, per tutta la durata della vigenza del provvedimento, è in capo alla parte richiedente;

· Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 381 del 28/1/2011 avente ad oggetto "Predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale" e tenendo conto delle successive modifiche e integrazioni apportate al CDS;

· Visto il punto 4.3 avente ad oggetto "le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria" contenute nella "1^ direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del c.d.s. in materia di segnaletica e criteri per l'installazione", emanata dal Ministero dei LL.PP. con n. 6688 del 24/10/2000, pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2000, e tenendo conto delle successive modifiche e integrazioni apportate al CDS;

· Visti in particolare gli artt. 5-3°, 6, 7, 35 e 37 delle norme sulla circolazione stradale (CDS) approvato con D.L. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

Richiamato particolarmente, l'art 21 del CDS - opere, depositi e cantieri stradali;

Richiamati gli articoli del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CDS, dato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495

s.m.i., e precisamente:

- 30 Segnalamento temporaneo,
 - 31 Segnalamento e delimitazione dei cantieri,
 - 32 Barriere,
 - 33 Delineatori speciali,
 - 34 Coni e delineatori flessibili,
 - 35 Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi,
 - 36 Visibilità notturna,
 - 37 Persone al lavoro,
 - 38 Veicoli operativi,
 - 39 Cantieri mobili,
 - 40 Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali,
 - 41 Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali,
 - 42 Strette e sensi unici alternati,
 - 43 Deviazioni di itinerario
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 10.07.2002, supplemento straordinario Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.09.2002 recante disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/1/2019 avente ad oggetto "Individuazione delle procedure di recisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- Visto il D.M. 9 giugno 1995, recante disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità;
- Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/8/2000 n° 267 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente richiamati

A partire dalle ore 07:00 del 20/3/2025 alle ore 00:00 del 10/9/25 è vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli – ad eccezione dei veicoli delle Imprese che sono incaricate dei lavori – e di circolazione nelle seguenti aree:

- 1) gli stalli di sosta compresi tra l'archivio/magazzino comunale e la pensilina sosta veicoli a due ruote adiacente la sede dell'"Associazione Nazionale Alpini";
 - 2) gli stalli di sosta del piazzale adiacente via T. Grossi, nella parte sottostante la massicciata della linea ferroviaria - a partire dal sottopasso sino alla parte in cui gli stalli di sosta diventano paralleli al senso di marcia;
 - 3) n. 10 stalli adiacenti il marciapiede di Via T. Grossi a partire dall'imbocco del piazzale;
- in occasione di lavori da svolgere lungo la linea ferroviarie ed alla stazione.

La Ditta RFI s.p.a. ha l'obbligo di porre in essere, a propria cura e a proprie spese, la segnaletica temporanea necessaria al fine di rendere esecutive le prescrizioni di legge e quelle specifiche di cui al presente provvedimento (nel caso di divieto di sosta la segnaletica dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto).

Tutta la segnaletica prevista nella presente Ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002), dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/1/2019 - per quanto connesso - e dal D.M. 9 giugno 1995.

La parte interessata dovrà provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ed a rendere inefficaci - ad esempio coprendo - i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione di cantiere.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22/07/2002 e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'Impresa o dal soggetto richiedente che resta unico responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto, inefficienza o mancato mantenimento della segnaletica, sollevando il Comune di Mandello del Lario ed il personale da essa dipendente da qualsiasi molestia o pretesa anche

giudiziaria.

Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica originaria vigente in loco e rimossa tutta la temporanea.

Qualora venga manomessa segnaletica stradale orizzontale, la stessa dovrà essere ripristinata a cura dell'esecutore dei lavori entro e non oltre 15 giorni dal termine dei lavori, così come comunicato al comando di P.L.; la segnaletica stradale verticale dovrà essere ripristinata nell'immediatezza, non appena terminati i lavori su strada.

In caso di sopravvenute esigenze viabilistiche, in caso di intralcio alla circolazione o in mancanza di sicurezza stradale, è facoltà delle forze di Polizia di cui all'art. 12 del vigente CdS di provvedere a far sospendere l'occupazione, ripristinare la consueta disciplina viabilistica e/o fare modificare/integrare la segnaletica stradale.

In ogni caso le occupazioni di suolo in questione non dovranno ostacolare in alcun modo il transito dei mezzi di soccorso, che dovrà sempre essere garantito, fatte salve situazioni particolari che non consentano altrimenti.

Secondo quanto disposto dagli artt. 3-4° e 5-3° della Legge 07.08.1990, n. 241, Responsabile del presente Procedimento è il responsabile della struttura n. 6 – Polizia Locale – Comm. Mario Modica.

A norma dell'art. 3/4° della Legge 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso:

- GIURISDIZIONALE in applicazione della L. 6/12/1971 n. 1034 e s.m.i., per presunzione di incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia- sezione territorialmente competente -;
- STRAORDINARIO, innanzi la Capo dello Stato, secondo quanto disposto del DPR 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Per le violazioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal D.L.gs 30/4/1992 e s.m.i. nonché dalla eventuale ulteriore normativa vigente in materia, secondo il principio di specialità.

Qualora fossero rilevate inosservanze delle prescrizioni cui non è possibile porre immediato rimedio, si potrà sospendere l'occupazione così come dispone il vigente CDS, applicando le sanzioni conseguenti previste.

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Mandello del Lario, li 17-03-2025

II RESPONSABILE DI STRUTTURA

MODICA MARIO FRANCO